



# ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL'ORDINE AVVOCATI DI BOLOGNA

Iscrizione al Registro degli O.D.M.: n. 625

---

## REGOLAMENTO

### SULLA MEDIAZIONE IN MODALITA' TELEMATICA

#### EX ART. 83, comma 20 bis D.L. n. 17/2020

- 1. IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE IN MODALITA' TELEMATICA ex art. 83, comma 20 bis D.L. n. 17/2020 conv. con L. n. 27/2020**
  - a. Il procedimento di mediazione telematico ex art. 83, comma 20 bis D.L. n. 17/2020, integra, limitatamente al periodo ivi indicato, il Regolamento relativo alla Mediazione telematica, ai sensi dell'art. 3 n. 4 del D.Lgs. 28/10, vigente presso l'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, iscritto al n° 625 del Registro degli Organismi di Mediazione.
  - b. Per quanto qui non previsto il presente regolamento, per il periodo di vigenza, è in ogni caso regolato dal Regolamento dell'Organismo di Mediazione e rappresenta unicamente una modalità di fruizione del servizio.
  
- 2. LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE IN MODALITA' TELEMATICA**
  - a. Le parti che intendono avvalersi di tale procedura si rendono responsabili dell'idoneità della propria strumentazione sia sotto il profilo della sicurezza sia sotto il profilo dell'adeguatezza tecnica.
  - b. L'utilizzo del servizio telematico può riguardare l'intero procedimento di mediazione o sue singole fasi, anche nei casi in cui una sola parte partecipi all'incontro di mediazione telematico a distanza tramite Stanza di Mediazione On-Line e l'altra parte partecipi all'incontro fisicamente, alla presenza del mediatore, presso gli uffici dell'Organismo.
  - c. L'attivazione del servizio di mediazione in videoconferenza è subordinata alla valutazione dell'opportunità e della possibilità organizzativa e gestionale di fruizione, valutate le circostanze del caso, che spetta insindacabilmente all'Organismo di Mediazione.
  
- 3. RISERVATEZZA E SICUREZZA DELLE COMUNICAZIONI**



# ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL'ORDINE AVVOCATI DI BOLOGNA

Iscrizione al Registro degli O.D.M.: n. 625

---

- a. La piattaforma prevede che l'accesso sia riservato ai soli utenti che presentano l'istanza di mediazione, alle parti chiamate che hanno aderito all'invito e intendano anch'esse procedere con modalità telematica, nonché al mediatore incaricato e all'eventuale funzionario della segreteria dell'ODM. L'ODM non può essere considerato responsabile qualora le parti consentano ad altri soggetti l'utilizzo delle proprie credenziali personali, qualora soggetti terzi intercettino o accedano illegalmente a dati, trasmissioni o comunicazioni private e nel caso in cui altri utenti utilizzino in modo illegittimo o improprio dati personali ed informazioni raccolte dal sito web.
- b. Tutti i soggetti partecipanti devono essere vincolati ai doveri di riservatezza come già previsti agli artt. 9 e 10 D.lgs. 28/2010, ed è loro interdetta qualsiasi possibilità di registrazione degli incontri di videoconferenza.

## 4. INCONTRO DI MEDIAZIONE

- a. Le parti ed il Mediatore si incontrano nel giorno e nell'ora comunicati dalla Segreteria accedendo all'apposita area virtuale riservata, secondo le istruzioni tecniche fornite dall'ODM.
- b. Il Mediatore sarà presente di norma presso i locali dell'ODM o ovvero presso il suo studio.
- c. La piattaforma utilizzata è conforme a tutti i requisiti di sicurezza e riservatezza previsti dalla vigente normativa.
- d. La dotazione infrastrutturale utilizzata per la connessione e per la gestione della piattaforma risiedono in appositi server allocati in web farm che utilizzano policy di accesso controllato certificate da enti riconosciuti a livello internazionale.
- e. L'accesso delle parti e del mediatore è eseguito in un ambiente a protocollo di sicurezza controllato (standard https) che consente la crittografia di tutto il traffico internet, ed è riservato alle sole parti interessate dallo specifico procedimento di mediazione, nonché al mediatore designato, e può avvenire, allo stato, con la seguente modalità: da link diretto e personalizzato, generato dall'applicazione e trasmesso via e-mail alle parti interessate (utenti e avvocati che le assistono) e al mediatore dalla Segreteria Amministrativa dell'Organismo.
- f. Con la richiesta di avvio della mediazione in modalità telematica, ovvero con l'adesione alla stessa, la parte conferma l'adesione al presente Regolamento di mediazione in modalità telematica, pubblicato anche nel sito internet dell'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Bologna ([www.ordineavvocatibologna.net](http://www.ordineavvocatibologna.net)).



# ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL'ORDINE AVVOCATI DI BOLOGNA

Iscrizione al Registro degli O.D.M.: n. 625

---

- g. Preliminarmente all'incontro di mediazione, è possibile eseguire un test finalizzato alla verifica preventiva di eventuali limitazioni di accesso e alla risoluzione di eventuali problematiche di natura tecnica, test consigliabile per garantire durante l'incontro di mediazione la presenza delle sole parti accreditate (parti, avvocati, rappresentanti e mediatore).
- h. E' garantita l'assoluta riservatezza delle informazioni anche in presenza di più mediazioni telematiche contemporanee.
- i. Caratteristiche di funzionamento.
- Ricevuta la disponibilità di tutte le parti ad eseguire l'incontro di mediazione in modalità telematica:
- 1) l'Organismo invia agli avvocati e/o alle parti un link alla stanza virtuale contenete ID sessione e password.
  - 2) l'applicazione crea una Stanza di Mediazione On-line (Stanza Virtuale)
  - 3) da quel momento le parti, gli avvocati ed il Mediatore possono collegarsi alla Stanza Virtuale per partecipare agli incontri di mediazione.
  - 4) Utilizzando la Stanza Virtuale, il Mediatore può condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, in particolare può collegare in video-conferenza audio/video ulteriori utenti (parti e relativi avvocati) in modo da attivare la discussione tenendo in considerazione le circostanze del caso, le volontà delle parti e la possibilità di trovare una soluzione alla controversia.
  - 5) Durante l'incontro di mediazione, il Mediatore può utilizzare la funzionalità di esclusione temporanea delle parti, in modo da poter condurre, quando e se ritenuto necessario, sessioni "separate", totalmente indipendenti, alternativamente con l'una o con l'altra parte e di riprendere la sessione "comune" in qualunque momento.
  - 6) Nella stanza virtuale di mediazione è disponibile la funzione di file sharing con la quale è possibile condividere documenti e immagini a supporto dell'incontro di mediazione.
- j. Al termine della mediazione può essere sottoscritto sia il verbale dell'incontro, sia l'eventuale accordo di mediazione che l'Organismo di Mediazione e/o il Mediatore, trasmetterà immediatamente al termine dell'incontro agli avvocati e/o alle parti in formato PDF a mezzo posta elettronica o pec, oppure tramite file sharing mediante piattaforma di videoconferenza o altro sistema di acquisizione delle firme elettroniche.
- Le parti sottoscriveranno il verbale e/o l'accordo e i rispettivi avvocati potranno apporre le firme digitali su verbale e/o accordo con le quali, dichiareranno *autografa*



# ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL'ORDINE AVVOCATI DI BOLOGNA

Iscrizione al Registro degli O.D.M.: n. 625

---

*la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto.*

- nel caso in cui gli avvocati non sottoscrivano mediante firma digitale, parti ed avvocati firmeranno autograficamente durante la videoconferenza ed alla presenza del mediatore.
  - Il verbale e/o l'accordo sottoscritto da tutte le parti e dagli avvocati, verrà trasmesso o ricondiviso con l'Organismo di Mediazione e/o il Mediatore, con le stesse modalità di cui sopra, su indicazione dell'Organismo di Mediazione o del Mediatore.
  - Il verbale contenente tutte le firme delle parti e degli avvocati e per ultima quella apposta dal Mediatore, costituirà l'originale che verrà inviato via posta elettronica o pec o a mezzo file sharing a tutti gli avvocati, se sottoscritto digitalmente da avvocati e Mediatore.
  - Per il caso di firme apposte autograficamente successivamente, e comunque entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della sottoscrizione, le parti si impegnano a provvedere ad inviare a mezzo posta ordinaria almeno due versioni cartacee del verbale con le firme autografe della parte e dell'avvocato che assiste la parte e/o dell'accordo da esse sottoscritto, alla Segreteria dell'ODM, ovvero il numero degli originali che occorrono nel numero di almeno uno per ciascuna parte e uno per l'ODM. All'esito di ciascun incontro, l'ODM rilascia copia del verbale, trattenendo gli originali.
- k. Per utilizzare il servizio "Mediazione on-line" è necessario che il computer degli utenti collegati (mediatore, parti, avvocati, ecc.) siano dotati di: connessione internet-FIBRA; microfono e cuffie (o altoparlanti) correttamente configurati; webcam almeno versione 11.1.
- l. In mancanza di comunicazione da parte degli utenti di valido indirizzo di posta elettronica certificata, si procederà alla comunicazione via fax (ove sia stato comunicato un numero di fax automatico) e, in mancanza di comunicazione anche del numero di fax, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

## 5. VALIDITA' DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente Regolamento avrà efficacia fino alla data del 31.7.2020, ovvero sino a quella diversa data fissata dalle Autorità preposte, ovvero dal CD dell'Organismo di Mediazione, decadendo automaticamente alla cessazione dell'efficacia dell'art. 83 cit.